

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Benevento

1575/08
-139/11
1108/11

Il Giudice del lavoro dr.ssa Anna Carla Catalano ha pronunciato la seguente

Sentenza

nelle cause nn.2525/08 e 1733/09

Tra

Rega Giovanni rapp.to e difeso dall'avv. Guido Principe presso cui elet.te dom.to in Benevento

Ricorrente

~~Regione Campania~~ **E** in persona del Presidente p.t. rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Andrea Conte ~~e G. Mandato~~ e con gli stessi dom.ta in Benevento presso il genio civile

Resistente

Nonchè

Comune di benevento, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Luigi Giuliano e Maria De Florio ed elett.te dom.to presso la sede dell'ente in Benevento

Resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 28.5.08 parte istante, in seguito alla sentenza n.431/08 del Giudice di pace che aveva dichiarato competente funzionalmente il giudice del lavoro, adiva, riassumendo il giudizio, il Giudice del lavoro di Benevento per ottenere la condanna dei resistenti al pagamento in suo favore della somma di euro 1635,18 o in subordine l'importo di euro 817,60 relativa all'annualità '05, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.

A sostegno della domanda esprimeva che la legge regionale n. 2 del 2004 aveva previsto una erogazione monetaria pari al massimo ad euro 350,00 mensili per nucleo familiare in condizioni indigenti. Parte ricorrente, iscritta negli appositi elenchi redatti dall'ambito capofila BN1, proponeva istanza volta all'ottenimento di detto contributo.

Con delibera n. 2148 del 30.12.05 la Giunta regionale della Campania stanziava a tal fine l'importo di euro 77.000.000,00 e confermava le graduatorie approvate dagli ambiti territoriali. Il consiglio regionale nel regolamento di attuazione della legge 2/04 prevedeva che l'importo massimo erogabile era pari ad euro 350,00 mensili per ogni nucleo familiare.

Si costituivano i resistenti con memoria in atti, contenstando il ricorso, infondato sia in fatto che in diritto, e sollevando un difetto di giurisdizione del Giudice adito.

La Regione Campania con atto del 3.9.08 proponeva appello alla predetta sentenza del Giudice di Pace. Instaurato regolare contraddittorio, si procedeva alla riunione dei giudizi per evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto con conseguente rigetto dell'appello proposto.

La Corte di Cassazione con la sentenza a sezioni unite n. 18480 del 9.8.2010 ha

stabilito che la giurisdizione in questa materia appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro perché siamo in presenza di un diritto soggettivo di natura assistenziale .

Sotto il profilo del merito poi la citata sentenza ha altresì affermato il principio che il reddito di cittadinanza introdotto con la legge regionale n. 2 del 19.2.2004 non deve essere attribuito e liquidato nella misura fissa di euro 350,00 mensili, nei limiti dei fondi disponibili, alle persone con un reddito più basso tra quelli aventi diritto ma a tutti i cittadini che si trovano nelle condizioni per poter godere del beneficio ,sempre nei limiti dei fondi assegnati.

Di conseguenza la somma assegnata va divisa per coloro i quali hanno fatto la domanda e sono stati inclusi nella graduatoria degli aventi diritto senza fissare la soglia minima di euro 350,00 mensili.

La legge regionale non stabilisce un limite minimo di euro 350,00 mensili poiché è scritto all'art.3/1 che hanno diritto all'erogazione monetaria di cui al reddito di cittadinanza i componenti delle famiglie anagrafiche , che ne fanno richiesta, con un reddito annuo inferiore a 5000,00 euro.

La erogazione spetta nei limiti di euro 350,00 mensili come fissato dall'art. 2/2 della legge e cioè sino a 350,00 euro mensili massimo per nucleo familiare.

Con regolamento del 4.6.2004 il Consiglio regionale aveva altresì stabilito che l'importo massimo erogabile per ogni nucleo familiare era pari a euro 350,00 mensili.

Successivamente con delibera n. 705 del 13.6.05 la Giunta regionale invece aveva stabilito che la somma di euro 350,00 mensili spetta ad ogni nucleo familiare senza alcuna decurtazione e quindi la stessa somma era determinata in modo fisso senza dare all'amministrazione alcuna discrezionalità.

Ma la delibera , cui si era attenuto pedissequamente il Comune , era contraria alle legge e al successivo regolamento che fissavano in 350,00 euro mensili la somma massima da versare a ciascun nucleo familiare che aveva un certo reddito e si trovava in determinate condizioni dal punto di vista della cittadinanza e non l'unica anche nel minimo.

Se l'importo di euro 350,00 mensili era fissato dalla legge nel massimo, allora si doveva graduare il contributo a seconda degli aventi diritto semmai decurtando la somma complessiva stanziata per ogni comune tra gli aventi diritto senza escludere nessuno.

Errata è stata quindi l'interpretazione data dalla Giunta regionale nel ritenere che la somma di euro 350,00 mensili fosse l'unica da versare ai cittadino che avevano il reddito più basso tra quelli aventi diritto.

Il Comune di Benevento aveva avuto la somma , non contestata di euro 1.155.257,44 per gli anni 2004 e 2005 , gli aventi diritto inclusi nella graduatoria erano 1413 , cifra altrettanto pacifica, e quindi ognuno di loro aveva diritto a euro 68, 00 mensili per tutto il 2004 e il 2005 pari alla complessiva somma di euro 1635,18 oltre i soli interessi sulle singole somme mensili dalla loro maturazione al soddisfo.

Nel verificare però le responsabilità va rilevato che il Comune di Benevento si è limitato ad eseguire quanto stabilito dalla giunta regionale e quindi non aveva avuto

nessuna discrezionalità e nessuna autonoma iniziativa nell' escludere la parte ricorrente dal beneficio.

Va quindi dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva. Al pagamento della somma indicata va condannata la sola Regione Campania .

Le spese si compensano in toto sia perché vi era stato un contrasto di giurisprudenza risolto dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza mentovata, sia per la novità delle questioni trattate sia perché comunque la regione Campania e il Comune non erano inadempienti ma avevano liquidato le somme sulla base di un'interpretazione delle norme rivelatasi poi errata ma agendo in buona fede e con tempestività.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

- A) Accoglie la domanda nei confronti della Regione Campania e per l'effetto condanna la predetta resistente al pagamento della somma di euro 1635,18 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Comune di Benevento ;
- C) Rigetta l'appello proposto da Regione Campania;
- D) Compensa tra le parti le spese di giudizio;

Benevento 24.1.2011

Il Giudice

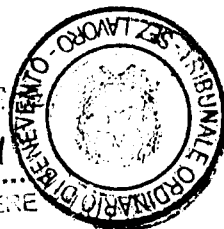
(dr.ssa Anna Carla Catalano)



DEPOSITATI IN UFFICIO
Benevento, 24-1-11
IL CANCELLIERE

PER COPIA CONFORME

Benevento, 25/1/11
IL CANCELLIERE



5 + 2
COPIA

840/08
3337/10
20285/10

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 840 r.g.a.c per l'anno 2008.

28 NOV 2010

Tra

Golini Luciano rapp.to e difeso dall'avv. Guido Principe presso cui el.te dom.to in Benevento Ricorrente

E

Comune di Benevento rapp.to e difeso dagli avv.ti M. De Florio e L. Giuliano presso cui el.te dom.to in Benevento Resistente

Nonché

Regione Campania rapp.ta e difesa dall'avv. G. Mandato presso cui el.,te dom.ta in Benevento Resistente

Conclusioni delle parti

Il ricorrente chiedeva il pagamento del reddito di cittadinanza mentre i resistenti chiedevano il rigetto della domanda.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La Corte di Cassazione con la sentenza a sezioni unite n. 18480 del 9.8.2010 ha stabilito che la giurisdizione in questa materia appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro perché siamo in presenza di un diritto soggettivo di natura assistenziale.

Sotto il profilo del merito poi la citata sentenza ha altresì affermato il principio che il reddito di cittadinanza introdotto con la legge regionale n. 2 del 19.2.2004 non deve essere attribuito e liquidato nella misura fissa di euro 350,00 mensili, nei limiti dei fondi disponibili, alle persone con un reddito più basso tra quelli aventi diritto ma a

avv. Mandato
9/12/10

TRIBUNALE DI BENEVENTO
CIVILE

tutti i cittadini che si trovano nelle condizioni per poter godere del beneficio ,sempre nei limiti dei fondi assegnati.

Di conseguenza la somma assegnata va divisa per coloro i quali hanno fatto la domanda e sono stati inclusi nella graduatoria degli aventi diritto senza fissare la soglia minima di euro 350,00 mensili.

La legge regionale non stabilisce un limite minimo di euro 350,00 mensili poiché è scritto all'art.3/1 che hanno diritto all'erogazione monetaria di cui al reddito di cittadinanza i componenti delle famiglie anagrafiche , che ne fanno richiesta, con un reddito annuo inferiore a 5000,00 euro.

La erogazione spetta nei limiti di euro 350,00 mensili come fissato dall'art. 2/2 della legge e cioè sino a 350,00 euro mensili massimo per nucleo familiare.

Con regolamento del 4.6.2004 il Consiglio regionale aveva altresì stabilito che l'importo massimo erogabile per ogni nucleo familiare era pari a euro 350,00 mensili.

Successivamente con delibera n. 705 del 13.6.05 la Giunta regionale invece aveva stabilito che la somma di euro 350,00 mensili spetta ad ogni nucleo familiare senza alcuna decurtazione e quindi la stessa somma era determinata in modo fisso senza dare all'amministrazione alcuna discrezionalità.

Ma la delibera , cui si era attenuto pedissequamente il Comune , era contraria alle legge e al successivo regolamento che fissavano in 350,00 euro mensili la somma massima da versare a ciascun nucleo familiare che aveva un certo reddito e si trovava in determinate condizioni dal punto di vista della cittadinanza e non l'unica anche nel minimo.

Se l'importo di euro 350,00 mensili era fissato dalla legge nel massimo, allora si doveva graduare il contributo a seconda degli aventi diritto semmai decurtando la somma complessiva stanziata per ogni comune tra gli aventi diritto senza escludere nessuno.

Errata è stata quindi l'interpretazione data dalla Giunta regionale nel ritenere che la somma di euro 350,00 mensili fosse l'unica da versare ai cittadino che avevano il reddito più basso tra quelli aventi diritto.



Il Comune di Benevento aveva avuto la somma , non contestata di euro 1.155.257,44 per gli anni 2004 e 2005 , gli aventi diritto inclusi nella graduatoria erano 1413 , cifra altrettanto pacifica, e quindi ognuno di loro aveva diritto a euro 68, 00 mensili per tutto il 2004 e il 2005 pari alla complessiva somma di euro 1635,18 oltre i soli interessi sulle singole somme mensili dalla loro maturazione al soddisfo.

Nel verificare però le responsabilità va rilevato che il Comune di Benevento si è limitato ad eseguire quanto stabilito dalla giunta regionale e quindi non aveva avuto nessuna discrezionalità e nessuna autonoma iniziativa nell' escludere la parte ricorrente dal beneficio.

Va quindi dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva. Al pagamento della somma indicata va condannata la sola Regione Campania .

Le spese si compensano in toto sia perché vi era stato un contrasto di giurisprudenza risolto dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza mentovata, sia per la novità delle questioni trattate sia perché comunque la regione Campania e il Comune non erano inadempienti ma avevano liquidato le somme sulla base di un'interpretazione delle norme rivelatasi poi errata ma agendo in buona fede e con tempestività.

La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

- A) Accoglie la domanda nei confronti della Regione Campania e per l'effetto condanna la predetta resistente al pagamento della somma di euro 1635,18 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Dichiarà inammissibile il ricorso nei confronti del Comune di Benevento ;
- C) Compensa tra le parti le spese di giudizio;
- D) Dichiarà la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 29.10.2010

Il Giudice

Il Cancelliere
CORSO GARIBOLDI 101

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12.11.10
IL CANCELLIERE (C)

REPUBBLICA ITALIANA

... in Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali ...
... e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente ...
... Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza ...
... concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

12.11.10

IL COLLABORATORE DI



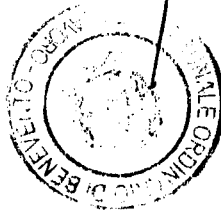
conforme all'originale

... in forma esecutiva a richiesta

G. Principe

12.11.10

Il Collaboratore di Cancelleria



TRIBUNALE UNIFICATO DI BENEVENTO
CANCELLERIA

... notificato ...

Sig. REGIONE CAMPANIA in persona

Mediante cui

del Presidente legale rapp.to p.t.
domiciliato per la sede alla
VIA SANTA LUCIA n. 81-80132 NAPOLI

NOTIFICA ...
COMUNICAZIONE ...
20/11/2010
24/11/2010

d

CE
1278/08

COPIA

2807/08
3338/10
20234/10

Repubblica Italiana

27 NOV 2010

In Nome del Popolo Italiano

19159 per

Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 2807 r.g.a.c per l'anno 2008

Tra

Guerriero Angela rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Principe presso cui el.te dom.to
in Benevento Ricorrente

E

Comune di Benevento rapp.to e difeso dagli avv.ti M. De Florio e L. Giuliano presso
cui el.te dom.to in Benevento Resistente

Nonché

Regione Campania rapp.ta e difesa dall'avv. G. Mandato presso cui el.,te dom.ta in
Benevento Resistente

Conclusioni delle parti

Il ricorrente chiedeva il pagamento del reddito di cittadinanza mentre i resistenti
chiedevano il rigetto della domanda.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La Corte di Cassazione con la sentenza a
sezioni unite n. 18480 del 9.8.2010 ha stabilito che la giurisdizione in questa
materia appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro perché
siamo in presenza di un diritto soggettivo di natura assistenziale.

Sotto il profilo del merito poi la citata sentenza ha altresì affermato il principio che il
reddito di cittadinanza introdotto con la legge regionale n. 2 del 19.2.2004 non deve
essere attribuito e liquidato nella misura fissa di euro 350,00 mensili, nei limiti dei
fondi disponibili, alle persone con un reddito più basso tra quelli aventi diritto ma a

Avv Mandato
9/12/12

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
AGG. VICE PRESIDENTE
SETTORE CONFERENZE INTER-REGIONALI

NAPOLI 30 NOV 2010

21162
Fonte: <http://burc.regione.campania.it>

tutti i cittadini che si trovano nelle condizioni per poter godere del beneficio ,sempre nei limiti dei fondi assegnati.

Di conseguenza la somma assegnata va divisa per coloro i quali hanno fatto la domanda e sono stati inclusi nella graduatoria degli aventi diritto senza fissare la soglia minima di euro 350,00 mensili.

La legge regionale non stabilisce un limite minimo di euro 350,00 mensili poiché è scritto all'art.3/1 che hanno diritto all'erogazione monetaria di cui al reddito di cittadinanza i componenti delle famiglie anagrafiche , che ne fanno richiesta, con un reddito annuo inferiore a 5000,00 euro.

La erogazione spetta nei limiti di euro 350,00 mensili come fissato dall'art. 2/2 della legge e cioè sino a 350,00 euro mensili massimo per nucleo familiare.

Con regolamento del 4.6.2004 il Consiglio regionale aveva altresì stabilito che l'importo massimo erogabile per ogni nucleo familiare era pari a euro 350,00 mensili.

Successivamente con delibera n. 705 del 13.6.05 la Giunta regionale invece aveva stabilito che la somma di euro 350,00 mensili spetta ad ogni nucleo familiare senza alcuna decurtazione e quindi la stessa somma era determinata in modo fisso senza dare all'amministrazione alcuna discrezionalità.

Ma la delibera , cui si era attenuto pedissequamente il Comune , era contraria alle legge e al successivo regolamento che fissavano in 350,00 euro mensili la somma massima da versare a ciascun nucleo familiare che aveva un certo reddito e si trovava in determinate condizioni dal punto di vista della cittadinanza e non l'unica anche nel minimo.

Se l'importo di euro 350,00 mensili era fissato dalla legge nel massimo, allora si doveva graduare il contributo a seconda degli aventi diritto semmai decurtando la somma complessiva stanziata per ogni comune tra gli aventi diritto senza escludere nessuno.

Errata è stata quindi l'interpretazione data dalla Giunta regionale nel ritenere che la somma di euro 350,00 mensili fosse l'unica da versare ai cittadino che avevano il reddito più basso tra quelli aventi diritto.



Il Comune di Benevento aveva avuto la somma , non contestata di euro 1.155.257,44 per gli anni 2004 e 2005 , gli aventi diritto inclusi nella graduatoria erano 1413 , cifra altrettanto pacifica, e quindi ognuno di loro aveva diritto a euro 68, 00 mensili per tutto il 2004 e il 2005 pari alla complessiva somma di euro 1635,18 oltre i soli interessi sulle singole somme mensili dalla loro maturazione al soddisfo.

Nel verificare però le responsabilità va rilevato che il Comune di Benevento si è limitato ad eseguire quanto stabilito dalla giunta regionale e quindi non aveva avuto nessuna discrezionalità e nessuna autonoma iniziativa nell' escludere la parte ricorrente dal beneficio.

Va quindi dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva. Al pagamento della somma indicata va condannata la sola Regione Campania .

Le spese si compensano in toto sia perché vi era stato un contrasto di giurisprudenza risolto dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza mentovata, sia per la novità delle questioni trattate sia perché comunque la regione Campania e il Comune non erano inadempienti ma avevano liquidato le somme sulla base di un'interpretazione delle norme rivelatasi poi errata ma agendo in buona fede e con tempestività.

La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

- A) Accoglie la domanda nei confronti della Regione Campania e per l'effetto condanna la predetta resistente al pagamento della somma di euro 1635,18 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Comune di Benevento ;
- C) Compensa tra le parti le spese di giudizio;
- D) Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 29.10.2010

Il Giudice

Il Cancelliere (CI)
CORSO G. M. ...

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL CANCELLIERE (CI)

REPUBBLICA ITALIANA

te sono dalla Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che
sino a tutti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza
pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 12.11.10

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

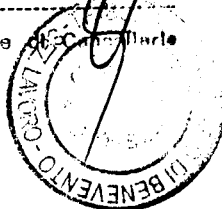
[Handwritten initials]

Il presente conforme all'originale
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta

Dell'Avv. S. Pernesio

Benevento, il 12.11.10

Il Collaboratore di Cancelleria



TRIBUNALE DI BENEVENTO

UFFICIO DI CANCELLERIA

Il sottoscritto Assistente Ufficiale Giudiziario

ha consegnato copia del presente atto al

REGIONE CAMPANIA in persona del

che ha consegnato nel sottoscritto domicilio a mani

Presidente Legale rapp.te p.t.,
domiciliato per la carica
alla VIA SANTA LUCIA n. 81
80132 N. AROLI

NOTIFICAZIONE
COLLA
2010

24

[Handwritten signature]